



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 1/11

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia per collaborazione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, a.a. 2016-2017.			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 32/2017	Prot. n. 5357	UOR: Ufficio Alta formazione, Post Laurea, pergamene

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI				X
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il dott. Antonio Micheli, delegato del Direttore Generale dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89;
- visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school, emanato con Decreto Rettorale N.44 del 31 gennaio 2014;
- vista la delibera n. 9 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 31 gennaio 2017 relativa alla proposta di stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la *Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici* per l'a.a. 2016/2017 e della nomina in qualità di referente per l'Università degli Studi Urbino Carlo Bo della *Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici* della prof.ssa Anna Maria Ambrosini Massari;
- vista la delibera del Senato Accademico n. 19 del 21 febbraio 2017

delibera

- 1) di approvare il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Urbino per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la *Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici* per l'a.a. 2016/2017 dell'Università di Perugia ed il Regolamento didattico come di seguito riportati;
- 2) di approvare la nomina in qualità di referente per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della Prof.ssa Anna Maria Ambrosini Massari della *Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici*
- 3) La convenzione non comporta oneri per l'Ateneo;



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 2/11

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE PRESSO
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "BENI STORICO ARTISTICI"**

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1 – 06123, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Franco MORICONI, nato a Omissis il Omissis, (C.F. 00448820548);

E

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, via A. Saffi, 2 - 61029, in persona del legale rappresentante il Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato ad Omissis il Omissis, (C.F. 82002850418);

PREMESSO CHE

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- la Legge n. 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede all'art. 8 "Collaborazioni esterne" che per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni;
- il D. M. n. 509 del 3.11.1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal D.M. n. 270/2004, prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, quali le Scuole di Specializzazione, a conclusione delle quali viene rilasciato il relativo diploma;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D. R. n. 889 del 28/05/2012 – pubblicato nella G.U. del 21/06/2012 – supplemento ordinario n. 165 ed il relativo Regolamento emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015, prevede la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - ai sensi del DM n. 509/99 così come modificato dal D.M. n. 270/2004, si impegna ad attivare nell'anno accademico 2016-2017 la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di durata biennale, in collaborazione con l'Università di Urbino Carlo Bo. Tale soggetto parteciperà al Corso in qualità di Università compartecipante e convenzionata.

Il Corso è finalizzato a:

- 1) perfezionare le competenze acquisite durante la formazione universitaria attraverso un approfondimento delle discipline relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 3/11

- Antico al Contemporaneo;
- 2) far acquisire una corretta e approfondita preparazione professionale relativamente a:
- a) tutela, valorizzazione e didattica dei musei e delle evidenze urbanistiche e territoriali;
 - b) conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali;
 - c) competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
 - d) conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica;
- 3) specializzare figure che siano in grado di operare con funzioni elevata responsabilità:
- a) nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);
 - b) nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;
 - c) in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
 - d) in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
 - e) nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
 - f) nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

Art. 3 Destinatari

I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI per l'anno accademico 2016-2017 sono n. 20 (venti).

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica Classe 95/S (Storia dell'arte), i laureati dei corsi di laurea magistrale, Classe LM-89 (Storia dell'Arte), e i laureati del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte limitatamente al curriculum Storia dell'Arte (classe LM – 89). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei Beni Culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere, Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni culturali.

E' indispensabile per i candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale aver maturato nell'ambito dei 300 CFU, un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della scuola o aver sostenuto (per coloro che siano in possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento) esami equipollenti.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero, è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

Art. 4 Durata e crediti formativi



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 4/11

La durata normale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è di due anni. Per conseguire il titolo finale il partecipante deve aver acquisito almeno 420 ore complessive fra didattica, esercitazioni e laboratori, articolate in unità disciplinari. Ad un credito formativo corrispondono 6 ore di lavoro per partecipante, articolate come da Regolamento Didattico della Scuola.

Art. 5 Sede del Corso

Il Corso si svolgerà presso la sede della Scuola situata a Gubbio, Piazza A. Frondizi, 17. Tirocini e stage si svolgeranno presso istituti museali e strutture di tutela.

Art. 6 Impegni dei soggetti convenzionati

L'Università degli Studi di Perugia si impegna:

- a mettere a disposizione della Scuola una sede attrezzata, situata a Gubbio, complesso di Santo Spirito, Piazza A. Frondizi, 17;
- a fornire la necessaria assistenza tecnica e amministrativa per il funzionamento della Scuola;
- a pubblicizzare la Scuola attraverso adeguate forme di promozione;
- a stipulare contratti di docenza con docenti esterni alle Università compartecipanti e convenzionate;
- a coinvolgere il corpo docente delle Università compartecipanti e convenzionate, attivo nei settori di interesse della Scuola, nella programmazione delle attività didattiche;
- a fornire il proprio logo alle Università compartecipanti e convenzionate per spenderlo nella promozione della Scuola;

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si impegna:

- ad autorizzare i propri docenti, attivi nei settori di interesse della Scuola, a tenere corsi o moduli di insegnamento;
- a dare pubblicità alla Scuola attraverso adeguate campagne di promozione;
- a fornire il proprio logo alle Università compartecipanti e convenzionate per spenderlo nelle campagne di promozione della Scuola.

Art. 7 Gestione e finanziamenti

La copertura finanziaria del Corso è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da un contributo annuale garantito dal Comune di Gubbio sulla base di un'apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco di Gubbio e dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.

Le pratiche relative alla gestione finanziaria e contabile, alla retribuzione dei compensi e rimborsi dei docenti della Scuola, sarà affidata al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Perugia.

La funzione di coordinamento, l'organizzazione e la gestione del periodo di progetto didattico sarà affidata ad una segreteria didattica che verrà attivata specificatamente dal Direttore della Scuola in collaborazione e con il supporto degli Atenei compartecipanti e convenzionati.

La gestione della carriera degli iscritti alla Scuola è affidata all'Ufficio Gestione corsi post laurea ed esami di stato dell'Università di Perugia.

Art. 8 Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 5/11

Art. 9 Durata e validità

La presente convenzione ha la durata di due anni accademici decorrenti dall'attivazione del Corso e potrà essere prorogata alle medesime condizioni, ove possibile, ovvero rinnovata previo accordo espresso tra le parti, in caso di riedizione del corso.

Art. 10 Imposte di registrazione e bollo

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è assolta in misura paritaria tra le parti.

Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo tentativo di composizione bonaria.

Art. 12 Trattamento dati personali

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 13 Norma transitoria

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento Didattico del Corso e alla normativa vigente in materia

Data _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL RETTORE

Prof. Franco MORICONI _____

Data _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

IL RETTORE

Prof. Vilberto STOCCHI _____

**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN BENI STORICO-ARTISTICI
A.A. 2016-2017**

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI, afferente al Dipartimento di LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE dell'Università degli Studi di Perugia.
2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto



Delibera n. 32/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2017

pag. 6/11

delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”

3. La Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI si articola in due anni.

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti

1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi; nel definire il piano degli studi, il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell’ordinamento tutti gli ambiti di seguito indicati.

La formazione prevede:

- l’approfondimento delle discipline storico-artistiche relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al Contemporaneo;
- sono altresì considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale le conoscenze:
 - relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali;
 - relative alla conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali;
 - necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell’ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
 - miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica.

Gli specialisti devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MBAC;
- nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;
- in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
- nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all’estero, anche in riferimento all’attività di organismi internazionali.

Art. 3 – Attività formative indispensabili

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
1. Storia dell’arte	L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA	30
2. Museografia e Museologia	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA	20



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 7/11

	E DEL RESTAURO ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO	
3. Conservazione, diagnostica e restauro	CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO	10
4. Economia, gestione e comunicazione	SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO	5
6. Prova finale		20
7. Stages e tirocini		30
TOTALE		120

Art. 4 – Posti disponibili e piano degli studi

1. I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI per l'anno accademico 2016-2017 sono n. 20 (venti).

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica Classe 95/S (Storia dell'arte), i laureati dei corsi di laurea magistrale, Classe LM-89 (Storia dell'Arte), e i laureati del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte limitatamente al curriculum Storia dell'Arte (classe LM – 89). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei Beni Culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere, Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni culturali.

E' indispensabile per i candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale aver maturato nell'ambito dei 300 CFU, un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della scuola o aver sostenuto (per coloro che siano in possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento) esami equipollenti.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero, è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

Costituiscono titoli: a) la tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione; b) il voto di laurea; c) le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti la specializzazione; d) le attestazioni di partecipazione a seminari, convegni, soggiorni di studio all'estero e altre attività attinenti la specializzazione.

La valutazione dei titoli terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

La commissione per l'esame di ammissione è composta da 3 professori di ruolo o ricercatori confermati designati dal Consiglio della Scuola.

2. Il Piano degli studi della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI si articola, per il biennio 2016-2017/2017-2018, come riportato nell'allegato A) al presente Regolamento.



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 8/11

Art. 5 – Metodologie didattiche

Lo specializzando è tenuto a seguire nel corso del biennio 420 ore complessive fra didattica, esercitazioni e laboratori, articolate in unità disciplinari.

Ogni insegnamento può essere articolato anche in moduli, corrispondenti a più programmi monografici, svolti da più docenti. L'insegnamento è comunque affidato a un coordinatore che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina, nel tema e nei tempi, i programmi svolti dagli altri docenti. Sarà cura dei coordinatori redigere annualmente, d'intesa con il Direttore, entro il 30 giugno, il programma dell'anno successivo comprensivo dei singoli insegnamenti, relativo ai rispettivi moduli di lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché il calendario previsto, anche ai fini di una programmazione della spesa. Il modulo è costituito da non meno di 4 ore di lezioni frontali.

La frequenza delle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria. Le eventuali assenze vanno giustificate. In ogni caso non possono superare il 25% del monte ore complessivo. Le attività pratiche guidate consistono nei tirocini, escursioni didattiche e stage mediante stipula di convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione, programmati e organizzati dalla Scuola d'intesa con le autorità competenti. Esse sono coordinate da uno o più docenti della Scuola.

Art. 6 – Organi della scuola e Responsabile dei processi amministrativi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.
2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Responsabile dei processi amministrativi è individuato nella persona del Dott. CORRADO STORNELLI.

Art. 7 – Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, nominato dagli organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 8 – Prova finale annuale

1. Alla fine del primo anno il Consiglio della Scuola, avendo valutato i risultati degli esami sostenuti e la frequenza dello specializzando ai corsi e alle esercitazioni, ne approva, previo colloquio su argomenti inerenti il corso appena concluso, il passaggio al secondo anno. Gli allievi che non siano stati valutati positivamente devono ripetere l'anno. È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Gli esami, orali e/o scritti, hanno luogo di norma nella sessione estiva, nei 15 giorni che seguono la chiusura delle lezioni ed entro il mese di ottobre nella sessione autunnale.

Art. 9 – Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire n. 120 CFU complessivi



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 9/11

- vi, articolati in due anni di corso.
2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.
 3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, entro 30 giorni dalla fine dell'anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.
 4. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
 5. Le date di svolgimento dell'appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
 6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
 7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
 8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
 9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.
 10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantésimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
 11. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
 12. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

Art. 10 - Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio di Amministrazione. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.
2. Godono dell'elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specia-



Delibera n. 32/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2017

pag. 10/11

lizzazione nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (*cfr. art. 14 D.P.R. 162/82*) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola. (*cfr. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo*)

3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.
6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.
7. L'elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.
8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 11 – Nomina degli eletti

1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l'Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Il Direttore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.
3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
4. Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

ALLEGATO A

I ANNO

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
--------	----------------------------------	-----



Delibera n. **32/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/02/2017**

pag. 11/11

1. <i>Storia dell'arte</i>	L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (Storia dell'Arte Medievale)	5
	L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA (Storia dell'Arte Moderna)	5
	L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (Storia dell'arte Contemporanea)	5
2. <i>Museografia e Museologia</i>	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Museologia)	5
	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Tecniche artistiche e arti applicate)	5
3. <i>Conservazione, diagnostica e restauro</i>	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Teoria e storia del restauro)	5
4. <i>Legislazione relativa ai beni culturali</i>	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO (Legislazione dei beni culturali)	5
5. <i>Economia, gestione e comunicazione</i>	SECS-P07 (Economia e gestione dei beni culturali)	5
6. <i>Stages e tirocini</i>	Stages e tirocini presso istituti museali e strutture di tutela	20
TOTALE		60

II ANNO

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
1. <i>Storia dell'arte</i>	L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (Storia dell'Arte Medievale)	5
	L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA (Storia dell'Arte Moderna)	5
	L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (Storia dell'Arte Contemporanea)	5
2. <i>Conservazione, diagnostica e restauro</i>	CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI (Diagnostica artistica)	5
3. <i>Museografia e museologia</i>	ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO (Allestimento museale)	5
	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Storia della critica d'arte e del col- lezionismo)	5
4. <i>Stages e tirocini</i>	Stages e tirocini presso istituti museali e strutture di tutela	10
6. <i>Prova finale</i>		20
TOTALE		60